



Università
per Stranieri
di Perugia

Regolamento per le procedure elettorali di Ateneo

(Emanato con DR n.133 del 31-03-2025)



Titolo Primo – PARTE GENERALE

Art. 1 - Ambito di applicazione	pag.5
Art. 2 - Principi generali	pag.5
Art. 3 - Incompatibilità e ineleggibilità.....	pag.6
Art. 4 - Elettorado attivo e passivo	pag.6
Art. 5 - Indizione delle elezioni	pag.7
Art. 6 - Commissione elettorale e commissione di seggio	pag.7
Art. 7 - Pubblicità delle elezioni e propaganda elettorale	pag.9
Art. 8 - Adempimenti della Commissione di seggio e operazioni di voto	pag.9
Art. 9 - Operazioni di scrutinio e computo dei voti.....	pag.10
Art. 10 - Verifica e proclamazione dei risultati.....	pag.11

Titolo Secondo – ELEZIONI DELLA RETTRICE E DEL RETTORE

Art. 11 - Elezione della Rettrice e del Rettore	pag.12
Art. 12 - Candidature ed elettorato passivo	pag.12
Art. 13 - Elettorado attivo	pag.13
Art. 14 - Quorum ed eventuale votazione di ballottaggio	pag.13
Art. 15 - Conteggio dei voti	pag.13

Titolo Terzo – ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE NEL SENATO ACCADEMICO

Art. 16 - Elezione delle rappresentanze nel Senato Accademico	pag.14
---	--------



Art. 17 - Elezione delle rappresentanze delle Direttrici e dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico	pag.14
Art. 18 - Elezione della rappresentanza delle Direttrici e dei Direttori dei Centri Autonomi nel Senato Accademico	pag.15
Art. 19 - Elezione delle rappresentanze delle e dei docenti di prima e seconda fascia e delle ricercatrici e dei ricercatori nel Senato Accademico.....	pag.15

Titolo quarto – PROCEDURE ELETTORALI PER L'ELEZIONE NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DELLE RAPPRESENTANZE PREVISTE DALL'ARTICOLO 23 COMMA 10 LETTERE A), C) E D) DELLO STATUTO

Art. 20 - Elezione della Direttrice o del Direttore di Dipartimento	pag.16
Art. 21 - Elezione delle componenti del Consiglio di Dipartimento	pag.16

Titolo QUINTO - PROCEDURE ELETTORALI PER LE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

Art. 22 - Procedure elettorali per le rappresentanze studentesche	pag.17
Art. 23 - Elettorado attivo e passivo e pubblicazione degli elenchi	pag.17
Art. 24 – Formazione e presentazione delle liste	pag.18
Art. 25 - Modalità di votazione - Apertura e chiusura della votazione.....	pag.19
Art. 26 - Operazioni di scrutinio	pag.19
Art. 27 - Verifica e proclamazione dei risultati	pag.20
Art. 28 - Carenza delle rappresentanze ed elezioni suppletive	pag.22

TITOLO SESTO - COLLEGIO DI DISCIPLINA



Art. 29 - Collegio di disciplina	pag.22
Art. 30 - Elettore attivo e passivo	pag.23
Art. 31 - Candidature	pag.23
Art. 32 - Quorum	pag.23

Titolo SETTIMO – ELEZIONI IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 33 - Elezioni in modalità telematica	pag.24
Art. 34 - Principi generali.....	pag.24
Art. 35 - Disposizioni finali.....	pag.25



Titolo Primo – PARTE GENERALE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le sottoelencate procedure elettorali:
 - a) elezione della Rettrice e del Rettore;
 - b) elezione nel Senato Accademico delle rappresentanze previste dall'articolo 12, comma 2, lettere da b) a i) dello Statuto;
 - c) elezione nel Consiglio di Dipartimento delle rappresentanze previste dall'articolo 23, comma 10, lettere a), c) e d) dello Statuto;
 - d) elezione delle rappresentanze studentesche delle dottorande e dei dottorandi negli Organi di Ateneo, dipartimentali e regionali;
 - e) elezione dei componenti interni del Collegio di disciplina.
2. Le disposizioni di cui al Titolo Primo del presente Regolamento costituiscono norme di indirizzo per ogni altro organo o struttura che sia riferibile all'ordinamento giuridico dell'Università per Stranieri di Perugia.

Art. 2

Principi generali

1. Le procedure prescritte dal presente Regolamento si svolgono ordinariamente in presenza. Il decreto di indizione delle procedure elettorali può stabilire che le stesse si svolgano in modalità telematica secondo quanto stabilito dal Titolo Settimo del presente regolamento.
2. L'elettore e l'elettrice possono esprimere una sola preferenza, salvi i casi in cui sia disposto altrimenti.
3. La composizione degli organi elettivi dell'Ateneo avviene nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche. Nelle ipotesi in cui ci sia più di un posto da ricoprire, una seconda eventuale preferenza è ammessa solo nel caso in cui quest'ultima riguardi una persona di genere diverso rispetto a quella votata con la prima, pena l'annullamento della seconda preferenza. Risulta comunque eletto chi ottiene il maggior numero di preferenze, o, nel caso in cui si tratti di una



rappresentanza plurima, coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria. In caso di ex aequo, si applica l'articolo 3, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

4. Le procedure per le elezioni di cui al presente Regolamento sono indette dalla Rettrice e dal Rettore o, ove previsto, dalla Decana e dal Decano, con proprio decreto, da pubblicarsi nel sito istituzionale dell'Ateneo, di norma trenta giorni prima, e comunque almeno venti giorni prima, della data fissata per le votazioni. Ove possibile, le procedure di elezione sono concentrate in un unico turno elettorale e in una identica sede.
5. Per la validità delle procedure elettorali è richiesta la partecipazione alle stesse di almeno il 50% delle e degli aventi diritto.
6. Per le rappresentanze studentesche, come previsto dall'articolo 5, comma 4 del Regolamento Generale, il decreto di indizione delle relative elezioni stabilisce la percentuale minima dei votanti per la validità delle elezioni.

Art. 3

Incompatibilità e ineleggibilità

1. I casi di incompatibilità sono previsti dall'articolo 7 dello Statuto. Oltre alle particolari ipotesi previste dallo Statuto per singole cariche, sono ineleggibili coloro che non possono assumere pubblici uffici nei casi previsti dalla legge.

Art. 4

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo spetta, con le eccezioni previste dai seguenti commi, al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Ateneo.
2. L'elettorato passivo per le cariche accademiche elettive è disciplinato dall'articolo 7, comma 4, dello Statuto.
3. L'elettorato attivo è escluso per il personale sospeso dal servizio, anche se solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare.
4. I requisiti per l'elettorato attivo devono essere posseduti alla data di svolgimento delle elezioni. I requisiti per l'elettorato passivo debbono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni.
5. Avverso la non corretta compilazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale entro i termini stabiliti



dal decreto di indizione. Alla scadenza dei termini la Commissione Elettorale si esprime motivatamente nei due giorni successivi.

Art. 5

Indizione delle elezioni

1. Per ogni procedura elettorale il decreto di indizione reca l'indicazione della data della votazione, del luogo e dell'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto, l'indicazione della composizione della Commissione elettorale e della Commissione di seggio, dell'elettorato attivo e passivo, della pubblicazione degli elenchi dell'elettorato, del termine e delle modalità per la presentazione delle eventuali liste e candidature, delle modalità di esercizio della propaganda elettorale, delle modalità di votazione e di scrutinio e ogni altra previsione destinata a disciplinare lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 6

Commissione elettorale e Commissione di seggio

1. Con decreto della Rettrice o del Rettore o, ove previsto, della Decana o del Decano, viene nominata una Commissione elettorale, che sovrintende e garantisce il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. La Commissione elettorale dura in carica per un anno ed è composta da:
 - a) una o un Presidente;
 - b) due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di segretario. Almeno uno dei componenti effettivi è da individuare tra il personale afferente al servizio cui compete la gestione delle procedure elettorali;
 - c) due componenti supplenti.
2. Alla Commissione elettorale, in particolare, compete:
 - procedere alla verifica della correttezza degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo;
 - procedere alla convalida delle candidature e, per le procedure elettorali studentesche, alla convalida delle liste;
 - presenziare allo spoglio;



- decidere su eventuali contestazioni e reclami, nonché dirimere eventuali contrasti in ordine allo svolgimento della campagna elettorale;
 - ogni altro adempimento cui fa riferimento il decreto di indizione. Nelle deliberazioni della Commissione le astensioni si computano come voti negativi.
3. Per ogni evento elettorale con decreto del Rettore o del Rettore, ove previsto, della Decana o del Decano, viene costituita, dopo la presentazione delle eventuali candidature, una Commissione di Seggio, cui compete lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. Essa è composta:
 - a) da una o un Presidente;
 - b) da due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di segretario, e due componenti supplenti; almeno uno dei componenti effettivi è da individuare tra il personale afferente al servizio cui compete la gestione delle elezioni.
 4. Nel corso delle operazioni di voto, per la regolare costituzione della Commissione di Seggio è indispensabile la presenza di almeno due componenti della stessa; in caso di assenza della o del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano dei componenti.
 5. Nelle elezioni per le rappresentanze studentesche la Commissione di Seggio potrà essere integrata da un ulteriore componente, individuabile tra le studentesse e gli studenti proposti dai presentatori di lista come previsto dall'articolo 24. Qualora pervengano più proposte di designazione, sarà responsabilità del Collegio dei Rappresentanti individuare la studentessa o lo studente da designare. Qualora i rappresentanti di lista non presentino indicazioni in merito, potrà essere individuato una studentessa o uno studente, che non siano candidati, da parte del Collegio dei Rappresentanti degli studenti.
 6. La partecipazione alla Commissione elettorale e alla Commissione di Seggio costituisce dovere istituzionale per il personale di ruolo scelto dal Rettore secondo il principio della rotazione, e tenendo conto degli incarichi svolti e delle cariche ricoperte dal personale stesso in Ateneo. Nella considerazione che la partecipazione costituisca un dovere d'ufficio, il personale designato sarà tenuto ad accettare l'incarico salvo motivati eccezionali impedimenti. I Capi struttura possono richiedere l'eventuale esonero del dipendente, che abbia manifestato la propria disponibilità, solo per motivate esigenze di servizio.



Art. 7

Pubblicità delle elezioni e propaganda elettorale

1. Gli elenchi elettorali e le modalità di svolgimento delle elezioni devono avere la massima pubblicità, mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ateneo.
2. Almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni, gli elenchi delle e degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono pubblicati, a cura della Commissione Elettorale, nel sito istituzionale dell'Ateneo.
3. La propaganda elettorale avviene unicamente nei locali universitari negli spazi assegnati dall'Amministrazione a tale scopo, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni. Le eventuali violazioni sono accertate a cura della Commissione Elettorale che, qualora verifichi responsabilità a carico di soggetti riconducibili all'Università trasmette gli atti ai competenti organi per l'esercizio di un'azione disciplinare. Solo in caso di violazioni di estrema gravità idonee a pregiudicare il regolare svolgimento delle elezioni, la Commissione potrà - previa audizione in contraddittorio con gli interessati - sanzionare il comportamento in violazione attraverso l'esclusione di un candidato o di una intera lista di candidati nel caso di elezioni per le rappresentanze studentesche.
4. Ulteriori norme non previste dal presente regolamento, volte a disciplinare l'attività di propaganda, potranno eventualmente essere disposte con apposito provvedimento dalla Commissione elettorale.

Art. 8

Adempimenti della Commissione di Seggio e operazioni di voto

1. La Presidente o il Presidente della Commissione di seggio controlla preliminarmente l'agibilità del locale individuato per lo svolgimento delle elezioni, la presenza di idonee dotazioni per l'espletamento delle operazioni di voto e di quant'altro necessario ad assicurare e garantire la libertà e la segretezza del voto, nonché la regolarità delle operazioni elettorali.
2. Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore indicate nel decreto di indizione delle elezioni. Sono comunque ammessi al voto le elettrici e gli elettori che, al momento di chiusura del Seggio, si trovino nei locali dello stesso.



3. L'elettrice e l'elettore sono ammessi al voto purché risultino iscritti negli elenchi elettorali e siano identificati a mezzo di documento di riconoscimento o di conoscenza personale.
4. Il voto è personale e segreto. Il voto deve essere espresso in modo inequivoco e non riconoscibile.
5. L'elettrice o l'elettore ha diritto alla consegna di una seconda scheda, in sostituzione di quella consegnata:
 - quando accerta che nella prima scheda sono presenti caratteristiche tali da consentire la successiva identificazione del voto;
 - quando afferma di aver errato nell'attribuzione del voto.
6. Una scheda votata deve essere annullata:
 - quando l'elettrice o l'elettore, una volta espresso il voto, venga meno all'obbligo della segretezza del voto medesimo mostrando la scheda aperta;
 - quando la Presidente o il Presidente, nel momento dell'inserimento della scheda nell'urna, accerti che la stessa sia strappata, segnata o altrimenti riconoscibile dall'esterno.
7. La scheda deteriorata, errata o annullata non può essere inserita nell'urna; timbrata sul retro e firmata da almeno due componenti del Seggio, essa deve essere chiusa in una busta sigillata.
8. Le operazioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 sono effettuate su insindacabile giudizio della o del Presidente della Commissione di Seggio. Gli scrutatori e gli eventuali rappresentanti di lista possono comunque richiedere che le loro osservazioni in merito siano trascritte nel verbale della Commissione di Seggio.
9. Qualora l'elettrice o l'elettore non restituisca al Presidente la scheda consegnatagli, non può essere nuovamente ammesso al voto.
10. La Presidente o il Presidente della Commissione di seggio è responsabile del mantenimento dell'ordine nel seggio elettorale. Può disporre l'allontanamento dall'area di chiunque turbi il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga propaganda.

Art. 9

Operazioni di scrutinio e computo dei voti

1. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali e verificato il raggiungimento del quorum, alla presenza della Commissione Elettorale, la Presidente o il Presidente della Commissione di Seggio apre lo scrutinio. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e devono essere portate a termine senza soluzione di continuità. Nel



caso di turbativa delle operazioni, la Presidente o il Presidente della Commissione di Seggio provvede a far allontanare i responsabili, ovvero, se del caso, a interrompere lo scrutinio.

2. Preliminarmente, la Commissione di Seggio provvede a chiudere in busta sigillata tutti gli atti della votazione non necessari per lo scrutinio e nel caso di più votazioni concomitanti a chiudere in distinte buste sigillate tutti gli atti relativi alle votazioni che verranno scrutinate successivamente, e a sigillare le relative urne.
3. Sono nulle le schede:
 - che non siano quelle consegnate dalla Commissione di Seggio o che, comunque, siano prive del timbro e/o della firma della Presidente o del Presidente della Commissione di Seggio;
 - che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore o l'elettrice abbia voluto farsi riconoscere;
 - che contengano voti espressi in modo equivoco;
 - che contengano il voto espresso per un nominativo non compreso nell'elenco delle candidate e dei candidati e/o nell'elenco dell'elettorato passivo.
4. Ciascun scrutatore ha il diritto di contestare l'assegnazione del voto, qualora si trovi in disaccordo con la Presidente o il Presidente. Se non viene trovato un accordo in via breve, la contestazione viene verbalizzata e la scheda contestata viene provvisoriamente assegnata secondo la determinazione assunta dalla Presidente o dal Presidente, mentre il giudizio finale sarà adottato dalla Commissione Elettorale entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni.
5. Il Segretario provvede a tenere il conto dei risultati dello scrutinio tramite un'apposita tabella.
6. Terminato lo scrutinio di tutte le votazioni la Presidente o il Presidente provvede a riporre i relativi atti in una busta sigillata curando personalmente la consegna dell'intera documentazione al Presidente della Commissione Elettorale.

Art. 10

Verifica e proclamazione dei risultati

1. Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio la Commissione Elettorale provvede ad accertare i risultati dell'elezione sulla base dei verbali e, se necessario, degli atti della votazione.
2. Per la validità delle procedure elettorali e per i criteri di conseguimento dell'elezione si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo in materia.
3. I verbali della Commissione Elettorale sono trasmessi alla Rettore o al Rettore, che con proprio decreto proclama gli eletti. Il decreto rettorale deve essere pubblicato nel sito



Università
per Stranieri
di Perugia

istituzionale dell'Ateneo per tre giorni consecutivi, termine entro il quale possono essere proposti eventuali ricorsi alla Commissione Elettorale.

Titolo Secondo – ELEZIONI DELLA RETTRICE E DEL RETTORE

Art. 11

Elezioni della Rettrice e del Rettore

1. Il presente Titolo disciplina le elezioni della Rettrice o dal Rettore secondo quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto di Ateneo nonché dall'articolo 4 del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 12

Candidature ed elettorato passivo

1. Il decreto di indizione delle elezioni della Rettrice e del Rettore è corredato da un avviso contenente l'invito agli aventi diritto a presentare candidature formali, i rispettivi programmi e i curricula.
2. L'avviso, pubblicato nel sito istituzionale di Ateneo stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle candidature e ogni altra previsione destinata a disciplinare lo svolgimento delle operazioni elettorali.
3. Sono eleggibili a Rettrice o Rettore professoresse e i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, che assicurino un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato, che abbiano optato precedentemente alla candidatura per il regime a tempo pieno e abbiano formalizzato la propria candidatura ai sensi del precedente comma 2.



Art. 13

Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 dello Statuto l'elettorato attivo per l'elezione della Rettrice e del Rettore spetta:
 - a) a tutte le professoresse e a tutti i professori di prima e di seconda fascia e alle ricercatrici e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato;
 - b) con voto ponderato pari al 10% a ogni componente di ciascuna delle seguenti categorie:
 - docenti di lingua e cultura italiana e docenti comandati ad esaurimento
 - personale tecnico-amministrativo
 - collaboratori ed esperti linguistici
 - c) con voto ponderato pari al 50% a ogni componente del Collegio dei rappresentanti degli studenti.
2. Per l'attribuzione dell'elettorato attivo il personale universitario deve risultare in servizio presso l'Università per Stranieri di Perugia alla data di svolgimento delle elezioni.
3. È escluso dall'elettorato attivo il personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare.

Art. 14

Quorum ed eventuale votazione di ballottaggio

1. Per il quorum prescritto per l'elezione alla carica di Rettrice e di Rettore e l'eventuale ricorso alla votazione di ballottaggio si fa riferimento all'articolo 9, comma 4 dello Statuto di Ateneo nonché all'articolo 4, ai commi 3 e 4 del Regolamento Generale.

Art. 15

Conteggio dei voti

1. Il totale dei voti validi ottenuti da ciascun soggetto candidato ha valore unitario se espresso dalle componenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 dello Statuto, mentre viene ponderato, moltiplicandolo per un coefficiente pari a 0,10, arrotondato all'unità superiore, se espresso dalla componente di cui alla lettera b) e per un coefficiente pari a 0,5, arrotondato all'unità superiore, se espresso dalla componente di cui alla lettera c) del medesimo comma.



Titolo Terzo – ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEL SENATO ACCADEMICO

Art. 16

Elezione delle rappresentanze nel Senato Accademico

1. Il presente titolo disciplina le elezioni delle rappresentanze delle varie categorie che compongono il Senato Accademico ai sensi dell'articolo 12, comma 2 dello Statuto. Le rappresentanze del Senato Accademico durano in carica tre anni.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Regolamento Generale, le elezioni sono indette dalla Rettore o dal Rettore con proprio decreto almeno 45 giorni prima della scadenza dell'organo.

Art. 17

Elezione delle rappresentanze delle Direttrici e dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico

1. Qualora nell'Ateneo siano presenti più di tre Dipartimenti, per l'elezione della rappresentanza delle Direttrici e dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico, nel numero massimo di tre, si procede ad elezione secondo le seguenti modalità:
 - l'elettorato attivo spetta ai professori che ricoprono la carica di Direttrice e di Direttore di Dipartimento che risultino in servizio alla data delle votazioni, con esclusione del personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare;
 - l'elettorato passivo spetta alle professoresse e ai professori che ricoprono la carica di Direttrice o di Direttore di Dipartimento, che alla data delle votazioni risultino in servizio e che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, con esclusione del personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare;
 - per la rappresentanza di cui al presente articolo, l'elettore può esprimere una sola preferenza;
 - per la validità delle votazioni è necessario che, per ciascuna rappresentanza partecipino alle stesse almeno il 50% degli aventi diritto al voto;



- vengono proclamati eletti i tre più votati tra le Direttrici e i Direttori di Dipartimento.

Art. 18

Elezione della rappresentanza delle Direttrici e dei Direttori dei Centri Autonomi nel Senato Accademico

1. Qualora nell'Ateneo siano presenti più Centri autonomi, per l'elezione nel Senato Accademico di una Direttrice o di un Direttore dei Centri autonomi di Ateneo, di cui all'articolo 25 dello Statuto, si procede ad elezione secondo le seguenti modalità:
 - l'elettorato attivo spetta alle professoresse e ai professori che ricoprono la carica di Direttrice e di Direttore dei Centri autonomi e che risultino in servizio alla data delle votazioni, con esclusione del personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare;
 - l'elettorato passivo spetta alle professoresse e ai professori che ricoprono la carica di Direttrice o di Direttore dei Centri autonomi, che alla data delle votazioni risultino in servizio e che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, con esclusione del personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare;
 - per la validità delle votazioni è necessario che, per ciascuna rappresentanza, partecipino alle stesse almeno il 50% degli aventi diritto al voto;
 - viene proclamato eletto il più votato tra le Direttrici e i Direttori dei Centri in parola.

Art. 19

Elezione delle rappresentanze delle e dei docenti di prima e seconda fascia e delle ricercatrici e dei ricercatori nel Senato Accademico

1. Per l'elezione delle rappresentanze elette dalle e dai docenti di prima e seconda fascia e delle ricercatrici e dei ricercatori nel Senato Accademico, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 dello Statuto è previsto il voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari.



2. Per tali rappresentanze non è prevista la presentazione di candidature ufficiali. Coloro i quali siano interessati a farsi eleggere, potranno evidenziare la propria disponibilità nei confronti della propria categoria di riferimento.

Titolo Quarto - PROCEDURE ELETTORALI PER L'ELEZIONE NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DELLE RAPPRESENTANZE PREVISTE DALL'ARTICOLO 23 COMMA 10 LETTERE A), C) E D) DELLO STATUTO

Art. 20

Elezione della Direttrice e del Direttore di Dipartimento

1. Le Direttrici o i Direttori del Dipartimento sono eletti ai sensi delle norme speciali costituite dall'articolo 7 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. La durata del mandato della Direttrice e del Direttore di Dipartimento e la sua rieleggibilità sono disciplinate dall'articolo 23, comma 7 dello Statuto di Ateneo.

Art. 21

Elezione delle componenti del Consiglio di Dipartimento

1. Le rappresentanze elettive nel Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dall'articolo 23, comma 10, dello Statuto.
2. I criteri per l'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo e dei docenti di lingua e cultura italiana e dei collaboratori ed esperti linguistici, di cui al presente articolo, sono disciplinati rispettivamente dalle lettere c) e d) dell'articolo 23 comma 10 dello Statuto di Ateneo.
3. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti in carica, la Direttrice o il Rettore indice le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze.
4. La gestione delle procedure elettorali per le suddette rappresentanze è in capo alle strutture dipartimentali.



Titolo Quinto - PROCEDURE ELETTORALI PER LE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

Art. 22

Procedure elettorali per le rappresentanze studentesche

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo, si fa riferimento al Titolo I Parte Generale del presente Regolamento.
2. Le votazioni per l'elezione delle rappresentanze delle studentesse e degli studenti negli organi di Ateneo e dipartimentali sono indette dalla Rettrice o dal Rettore con proprio decreto, da pubblicarsi nel sito istituzionale dell'Ateneo, di norma almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni. Le elezioni, ove possibile, sono concentrate in un unico turno elettorale ed hanno luogo, di norma, in un periodo nel quale sia assicurata la più ampia affluenza di studentesse e di studenti, acquisito il parere del Collegio dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 18 dello Statuto in ordine alla data prescelta. Se in concreto attuabile, le elezioni stesse possono svolgersi in concomitanza della data stabilita dal Ministero nel caso in cui siano indette anche le votazioni delle rappresentanze delle studentesse e degli studenti nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) e per la Commissione di Garanzia degli studenti della Regione Umbria.

Art. 23

Elettorato attivo e passivo e pubblicazione degli elenchi

1. L'elettorato attivo spetta a tutte le studentesse e a tutti gli studenti e dottorande e dottorandi, in corso e fuori corso, che alla data di svolgimento delle votazioni risultino regolarmente iscritti ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale e ai Corsi di Dottorato dell'Ateneo.
2. L'elettorato passivo spetta esclusivamente alle studentesse e agli studenti che alla data di indizione delle elezioni risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso e ai dottorandi entro il secondo anno di iscrizione.
3. Lo stato di eleggibilità deve essere dichiarato dalla candidata e dal candidato con apposita autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici.
4. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo le studentesse e gli studenti e le dottorande e i dottorandi condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.



5. Di norma 15 giorni prima della data fissata per le votazioni, gli elenchi degli aventi diritto al voto e di coloro che sono eleggibili sono pubblicati, a cura della Commissione Elettorale, nel sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 24

Formazione e presentazione delle liste

1. Per le elezioni dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti nei corsi di laurea e/o di laurea magistrale è prevista la competizione fra liste di candidate e candidati tra di loro concorrenti e si applicano le seguenti disposizioni:
- il numero delle candidate e dei candidati per ciascuna lista può variare da uno a un numero triplo rispetto a quello degli eligendi e non può comprendere, a pena di inammissibilità, più di tre quarti dei candidati appartenenti al medesimo genere;
 - le liste delle candidate e dei candidati, contraddistinte da una denominazione o sigla e dall'eventuale simbolo o logo, sono depositate dal presentatore secondo modalità e calendario stabiliti nel decreto rettorale d'indizione.
 - il presentatore di lista, in possesso dei requisiti dell'elettorato attivo, è il primo sottoscrittore della lista medesima, ne è considerato il rappresentante ufficiale e non può essere candidata né candidato, né può far parte del Seggio Elettorale o della Commissione Elettorale. Egli effettua e riceve, per conto della lista, tutte le comunicazioni e gli atti previsti e può indicare un elenco di elettori, che non siano candidate o candidati, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore nel Seggio Elettorale; può altresì segnalare un elettore quale rappresentante di lista che presenzi presso il Seggio;
 - la lista deve essere corredata dalle firme di sostegno di un numero minimo, stabilito nel decreto di indizione, di sottoscrittori in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo, che non siano candidate né candidati, né sottoscrittori di altre liste per lo stesso organo collegiale;
 - una candidata o un candidato può proporsi per la rappresentanza in uno o più degli organi collegiali interessati ma può essere incluso soltanto in una lista. In caso contrario, la candidata o il candidato deve optare per una sola lista. Le cariche di rappresentante delle studentesse e degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nella Commissione di Garanzia delle studentesse e degli studenti della Regione Umbria sono incompatibili tra loro;
 - nessuna candidata né candidato può far parte del Seggio Elettorale o della Commissione Elettorale;
 - la raccolta delle sottoscrizioni a cura del presentatore di lista deve avvenire entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal decreto rettorale di indizione mediante utilizzo di appositi moduli forniti dall'Amministrazione universitaria. Il soggetto sottoscrittore non può essere candidato né può sottoscrivere altre liste per lo stesso organo collegiale. La documentazione allegata deve includere la



dichiarazione di accettazione della candidatura e l'autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici sottoscritta dalla candidata o dal candidato;

- le liste delle candidate e dei candidati, contraddistinte dalla relativa denominazione o sigla e dall'eventuale simbolo grafico, che risultino convalidate dalla Commissione Elettorale, sono elencate secondo l'ordine di presentazione e pubblicate, di norma, dieci giorni prima della data stabilita per le votazioni nel sito istituzionale dell'Ateneo.
2. Per le elezioni delle rappresentanze degli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca non è prevista la competizione tra liste di candidate e di candidati. Le candidature vengono presentate personalmente dalla candidata o dal candidato mediante utilizzo di appositi moduli forniti dall'Amministrazione universitaria, allegando l'autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici sottoscritta dalla candidata o dal candidato. Le candidature individuali, che risultino convalidate dalla Commissione Elettorale, sono elencate secondo l'ordine di presentazione e pubblicate di norma dieci giorni prima della data stabilita per le votazioni nel sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 25

Modalità di votazione - Apertura e chiusura della votazione

1. Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore indicate nel decreto di indizione delle elezioni. Sono ammessi a votare le studentesse e gli studenti inseriti nell'elenco degli elettori, nonché coloro che non compresi in tale elenco, si presentino a votare con un certificato di iscrizione rilasciato dal competente ufficio dell'Università. L'elettrice o l'elettore sprovvisto di documento di riconoscimento, potrà comunque essere ammesso al voto se riconosciuto da uno dei componenti del Seggio.
2. Ciascuna elettrice e ciascun elettore possono esprimere un solo voto di lista ed il numero di preferenze stabilito nel decreto di indizione delle elezioni.
3. Nel caso in cui il decreto di indizione delle elezioni preveda l'espressione di due o più voti di preferenza, l'elettrice e l'elettore, qualora voglia esprimere più di una preferenza, dovrà esprimere almeno un voto di preferenza a favore di un candidato di genere diverso da quello espresso nella prima preferenza

Art. 26

Operazioni di scrutinio

1. Per quanto concerne le modalità e la pubblicità delle operazioni di scrutinio si rimanda all'articolo 9 della Parte generale del presente Regolamento.
2. Sono nulle le schede:



- che non siano quelle consegnate dalla Commissione di Seggio o che, comunque, siano prive del timbro e/o della firma della Presidente o del Presidente della Commissione di Seggio;
 - che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettrice o l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 - che contengano voti espressi in modo equivoco;
 - che contengano voti espressi a favore di più liste;
 - che contengano preferenze per candidate e candidati non compresi nella lista votata;
 - in cui non sia espresso il voto di lista ma solo la preferenza per candidate o candidati non compresi nella lista.
3. Sono comunque validi i voti di lista:
- espressi senza apposizione di segni sul simbolo di lista, ma soltanto attraverso l'espressione della preferenza per una candidata o un candidato di quella lista;
 - cui non si accompagni alcun voto di preferenza;
 - cui si accompagni un numero di preferenze inferiore a quello astrattamente previsto;
 - cui si accompagnino più voti di preferenza di quanti sia ammesso esprimerne.
4. In caso di voti di lista validamente espressi, sono nulli i voti di preferenza:
- riferiti a una candidata o a un candidato designato in modo tale da non poterlo distinguere da un'altra candidata o candidato della stessa lista;
 - espressi in numero superiore a quello ammesso;
 - espressi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 25, comma 3 del presente Regolamento.

Art. 27

Verifica e proclamazione dei risultati

1. Per la validità delle elezioni è necessario che partecipi alle stesse la percentuale di aventi diritto stabilita nel decreto di indizione delle elezioni.
2. Per le elezioni delle rappresentanti e dei rappresentanti degli studenti nei corsi di laurea e/o di laurea magistrale, risulta eletto il soggetto candidato appartenente alla lista più votata che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze tra i candidati della lista stessa; a parità di voti di lista, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali; a parità di numero di preferenze è eletto il soggetto candidato meno anziano nel curriculum di studi universitari. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato con la maggiore anzianità anagrafica. Nel caso in cui le elezioni siano per una rappresentanza plurima, si procede come segue:
 - il numero di voti riportato da ciascuna lista che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti validi viene diviso per uno, per due, per tre e così di seguito, tante volte per quanti sono i seggi da assegnare, ottenendo i quozienti di lista



- i quozienti di tutte le liste di cui sopra vengono posti in ordine decrescente in un'apposita graduatoria elettorale
 - in casi di parità tra quozienti di due o più liste, si dà la precedenza alla lista che ha ottenuto in maggior numero di voti; a parità di voti di lista, prevale il soggetto candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali; a parità di numero di preferenze è eletto il meno anziano nel curriculum di studi universitari. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.
3. Per le elezioni delle rappresentanze degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca, risulta eletto il soggetto candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di numero di preferenze è eletto il meno anziano nel curriculum di studi universitari. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.
 4. Le candidate e i candidati proclamati eletti ai sensi dei precedenti commi 2, 3 sono nominati con decreto del Rettore per la durata di un biennio. Gli stessi entrano a far parte contestualmente del Collegio dei Rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 18 dello Statuto di Ateneo.
 5. Nel caso in cui si verifichi il conseguimento del titolo di laurea triennale da parte di un rappresentante degli studenti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Consiglio di Dipartimento o Commissione di Garanzia che risulti regolarmente preiscritto alla laurea magistrale, questi rimane in carica fino a completamento del mandato. Relativamente al Consiglio di Dipartimento, tale continuità di mandato ha luogo esclusivamente se il Corso di laurea magistrale afferisce al Dipartimento medesimo.
 6. Nel caso in cui si verifichi la vacanza di una carica elettiva a causa della cessazione anticipata di una o di un rappresentante degli studenti dei corsi di laurea e/o laurea magistrale, subentra la prima o il primo dei non eletti della medesima lista di appartenenza del rappresentante che è cessato dalla carica. In mancanza di candidate o di candidati della stessa lista, viene nominato la prima o il primo dei non eletti della più votata tra le rimanenti liste nella quale risultino candidati idonei alla nomina, purché tale lista abbia ottenuto almeno il 5% dei voti validi.
 7. Nel caso in cui si verifichi la vacanza di una carica elettiva a causa della cessazione anticipata di un rappresentante dei dottorandi, subentra il primo dei candidati non eletti, purché abbia ottenuto almeno il 5% dei voti validi.
 8. In caso di inutile espletamento delle procedure elettorali di cui al presente titolo, il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti provvede alle designazioni necessarie, in via temporanea, fino alla concorrenza dei posti disponibili e fino all'espletamento delle nuove elezioni.



Art. 28

Carenza delle rappresentanze ed elezioni suppletive

1. Qualora non pervengano candidature, o non venga raggiunto il quorum stabilito nel Decreto di indizione, e la valida costituzione dell'Organo sia comunque garantita ai sensi dall'articolo 2, comma 3 della Parte Prima del Regolamento Generale di Ateneo, la votazione per le sole componenti vacanti viene ripetuta nel semestre successivo salvo sia diversamente previsto.
2. Qualora non pervengano candidature, o non venga raggiunto il quorum, ma l'organo non è validamente costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Parte Prima del Regolamento Generale di Ateneo, la votazione viene ripetuta consecutivamente. Le date per le ripetizioni delle votazioni sono stabilite nel decreto di indizione. Nel caso in cui anche nella seconda votazione non si raggiunga il quorum prescritto, si procede ad un'ulteriore votazione senza previsione di quorum per garantire la rappresentanza elettiva delle studentesse e degli studenti in tutti gli organi nei quali tale rappresentanza sia prevista.
3. Le rappresentanze degli studenti e dei dottorandi eletti a seguito di elezioni suppletive restano in carica per un biennio a decorrere dal decreto di nomina.

Titolo Sesto – COLLEGIO DI DISCIPLINA

Art. 29

Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina, di cui all'articolo 10 della legge 240/2010 del 30 novembre 2010 nel testo vigente, è costituito e regola le sue funzioni secondo le disposizioni dell'articolo 17 dello Statuto di Ateneo.
2. Le procedure di elezione sono previste per i soli componenti interni, che non possono essere in numero superiore a tre, e sono avviate dal Rettore con proprio decreto con contestuale pubblicazione nel sito web dell'Ateneo.
3. Il decreto di indizione indica la modalità di formazione e di presentazione di candidature nonché le modalità di voto.



Art. 30

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i soggetti appartenenti alle categorie: professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato o determinato.
2. L'elettorato passivo spetta a tutto il personale di ruolo e a tempo pieno appartenente alle categorie di cui sopra in servizio alla data di indizione delle elezioni e che assicuri un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Sono altresì esclusi i destinatari di provvedimenti disciplinari.
3. È, in ogni caso, escluso dall'elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare. È altresì escluso dal solo elettorato passivo il personale collocato in aspettativa obbligatoria.

Art. 31

Candidature

1. Le candidature devono essere inviate con le modalità previste nel decreto di indizione.
2. La Commissione elettorale verifica la presenza dei requisiti prescritti.
3. Alla scadenza del periodo di presentazione delle candidature, l'elenco delle stesse nelle viene pubblicato nel sito web di Ateneo. Il Rettore può disporre che le operazioni di voto si svolgano in modalità esclusivamente telematica.
4. Qualora la Commissione elettorale rilevi la presenza di eventuali irregolarità che a proprio giudizio siano ritenute sanabili, invita il candidato a eliminare le irregolarità riscontrate entro e non oltre i due giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione.
5. Avverso le decisioni assunte dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso alla stessa Commissione, entro due giorni dalla notifica.

Art. 32

Quorum

1. Ai fini della validità delle votazioni è necessario che partecipi, alle stesse, almeno il 50% degli aventi diritti al voto. Qualora tale quorum non venga raggiunto nella prima votazione, si dà luogo ad una seconda votazione.
2. Per quanto non espressamente indicato si rimanda al decreto di indizione.



Titolo Settimo – ELEZIONI IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 33

Elezioni in modalità telematica

1. Il presente Titolo disciplina lo svolgimento delle elezioni degli organi monocratici e delle rappresentanze negli organi collegiali dell'Ateneo con modalità di voto telematiche, a integrazione di quanto già disposto dagli articoli da 1 a 10 del presente Regolamento.
2. Il decreto di indizione delle votazioni deve prevedere espressamente che le elezioni si svolgano in via telematica anziché in presenza.

Art. 34

Principi generali

1. Per la gestione delle operazioni di voto è previsto l'utilizzo di una specifica piattaforma online alla quale ciascuna elettrici e ciascun elettore può accedere da remoto utilizzando credenziali di accesso strettamente personali e univoche. La piattaforma di voto online e la relativa procedura telematica garantiscono che il voto sia personale, libero e segreto. In particolare, prevedono:
 - a) impossibilità, da parte di terzi, di conoscere il voto espresso dal singolo elettore
 - b) adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore
 - c) irripetibilità, immodificabilità e irrevocabilità del voto espresso
 - d) semplicità e trasparenza del processo di voto
 - e) adeguati livelli di sicurezza
 - f) anonimato, segretezza e sicurezza dei dati durante le operazioni di scrutinio.
2. Le modalità di esercizio del voto online sono precisate di volta in volta con apposito Avviso, in base alle specifiche tecniche della piattaforma di voto utilizzata, e pubblicate nella pagina dedicata alle procedure elettorali sul sito di Ateneo.
3. Le modalità di funzionamento della Commissione di seggio elettorale e le operazioni di scrutinio sono regolate dal decreto di indizione.



Università
per Stranieri
di Perugia

Art. 35

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano in quanto compatibili le vigenti disposizioni normative in materia, i principi di funzionamento definiti dallo Statuto e dal Regolamento Generale. Relativamente alle elezioni delle rappresentanze studentesche, con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento temporaneo in materia di procedure elettorali per le rappresentanze studentesche di cui al DR n. 144 del 24 aprile 2024.
2. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla data di pubblicazione del decreto di adozione.